

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BIODISTRETTO
DELLA VALLE DEL VANOI"**

**Titolo I
Costituzione e scopi**

Art. 1 - Costituzione

E' costituita un'Associazione culturale denominata "*Biodistretto della Valle del Vanoi*" (il cui perimetro è definito all'articolo 3 del presente statuto), regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto. L'Associazione ha sede a Canal San Bovo (TN) ed opera principalmente nel territorio della Provincia di Trento.

Art. 2 - Principi ispiratori

L'Associazione è apartitica e apolitica, ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro. Essa realizza i propri scopi ispirandosi ai principi definiti dall'IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica) e dell'AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica).

Art. 3 - Perimetro del Biodistretto

I confini ed il perimetro del Biodistretto sono definiti secondo la mappa già allegata all'atto costitutivo.

Le modifiche ad essa possono essere operate dall'Assemblea straordinaria con le stesse maggioranze previste dall'articolo 14 per le modifiche statutarie.

Art. 4 - Scopi

Scopo generale del "*Biodistretto della Valle del Vanoi*" è quello di valorizzare e promuovere le produzioni biologiche, la natura e l'ambiente, con particolare riguardo all'ambito territoriale della Valle del Vanoi. Più nello specifico, le finalità che l'Associazione si propone sono:

- promuovere, tutelare e diffondere il metodo di produzione biologico in campo agricolo, zootecnico, agro-industriale, forestale, ambientale e della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle aree protette ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale;
- promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica non solo come metodo di produzione, ma anche come particolare modello di conversione dei territori e di gestione delle risorse naturali, il quale possa costituire la leva fondamentale per uno sviluppo economico-sociale ed ambientale sostenibile;
- favorire e ricercare la collaborazione e le sinergie fra agricoltori, produttori, trasformatori, operatori turistici, pubbliche amministrazioni e cittadini, finalizzati ad una gestione sostenibile delle risorse che origini proprio dal modello biologico di produzione e consumo;
- promuovere ed organizzare attività di ricerca, divulgazione, formazione ed informazione riguardanti l'agricoltura biologica, l'educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell'ambiente, delle tradizioni e dei saperi locali;
- promuovere e diffondere il consumo di alimenti provenienti

dall'agricoltura biologica, nell'ambito di una alimentazione sana e naturale;

- perseguire, attraverso la diffusione del metodo di agricoltura biologica, un costante miglioramento della qualità della vita per le persone che vivono nella Valle del Vanoi, promuovendone il territorio e favorendo così lo sviluppo turistico nella Valle;
- valorizzare e promuovere l'identità del Vanoi, l'unicità del suo territorio, della sua natura, delle risorse e del cibo.
- concorrere ad elaborare ed aggiornare, tramite la partecipazione agli organismi privati e pubblici (locali, nazionali ed internazionali) che hanno come oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, norme e disciplinari relativi all'attività e ai mezzi che caratterizzano il metodo di produzione biologico, nonché controllarne la corretta osservanza nei vari processi di produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione;
- garantire adeguata rappresentatività alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell'ambito della Provincia autonoma di Trento, ed in particolare dell'Area del Biodistretto della Valle del Vanoi, perseguono finalità coincidenti con gli scopi suddetti.

Art. 5 - Attività

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione "*Biodistretto della Valle del Vanoi*" potrà svolgere le seguenti attività:

- sostenere ed incentivare la produzione biologica locale, anche diversificando le produzioni, attraverso misure di assistenza tecnica, di sostegno formativo, di semplificazione amministrativa e di certificazione;
- pianificare ed organizzare dibattiti, seminari, tavole rotonde ed ogni altra iniziativa volta a far conoscere i temi dell'agricoltura biologica, della gestione sostenibile del territorio, del *green public procurement*, e dell'eco-turismo;
- esercitare attività di controllo e certificazione delle produzioni ottenute con metodo biologico ai sensi della normativa internazionale e nazionale vigenti, anche volontaria, in forma diretta o delegata;
- promuovere, pianificare ed organizzare progetti di educazione e di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, in particolare negli istituti scolastici;
- gestire e curare la pubblicazione di articoli e periodici, nonché di un sito internet, che abbiano come scopo quello di divulgare e far conoscere le tematiche riguardanti le attività dell'Associazione, nonché di promuovere le peculiarità ed unicità del territorio del Vanoi.
- svolgere attività di assistenza agli associati, nelle forme e con le modalità compatibili con lo svolgimento delle attività statutarie;
- aderire alla Rete internazionale dei Biodistretti, la quale intende contribuire alle politiche ed ai programmi di sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali sviluppando e rafforzando un coerente quadro di coordinamento delle strategie dei diversi Biodistretti, volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree

rurali, oltre che incrementare e migliorare l'attrattività delle aree rurali;

- collaborare con altre associazioni, o con altri enti pubblici o privati, che abbiano finalità analoghe a quelle del *Biodistretto*;
- assumere interessenze, quote, partecipazioni (anche azionarie) in forme associative e societarie aventi scopi affini o analoghi a quelli dell'Associazione.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 6 - Ammissione degli associati

Possono aderire all'Associazione:

- i produttori agricoli ed i preparatori, che siano inseriti nell'elenco provinciale degli operatori biologici ai sensi del Regolamento comunitario 834 del 2007, o che manifestino formalmente l'intenzione di aderire a tale elenco, e che svolgano la loro attività nel territorio del Biodistretto, il cui perimetro è delineato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del presente statuto;
- le associazioni ed organizzazioni dei produttori agricoli, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni del commercio, le associazioni culturali e ambientaliste, gli operatori del settore turistico, della ristorazione, del commercio e del credito, gli enti parco, le agenzie di sviluppo locale e gli enti di formazione e di ricerca sul territorio;
- i tecnici, gli esperti, i fornitori di servizi e i soggetti (persone fisiche e non) che abbiano una comprovata esperienza nel settore biologico e si siano fatti promotori dei principi ispiratori dell'Associazione;
- gli enti pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale.
- i soggetti privati che aderiscano ai principi fondanti del Biodistretto e di una gestione sostenibile delle risorse locali, partendo dal modello biologico di produzione e consumo.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 7 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola

con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

I soci si dividono in soci fondatori e ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.

E' previsto il rimborso delle spese documentate in modo analitico, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 90 giorni dal termine di versamento richiesto;
- per esclusione dal sistema biologico per quanto riguarda i produttori agricoli ed i preparatori;
- per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 10 - Non trasmissibilità della quota associativa

Le quote associative e i contributi versati a qualsiasi titolo non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo III Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. E' ammessa una sola delega per associato.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per lettera o per email, ai soci almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Sono ammesse le Assemblee nella forma della audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell'ambito della stessa sessione) sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente

statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a otto, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, più, di diritto, il Sindaco pro tempore o suo delegato o l'eventuale commissario comunale.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un vice-Presidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere.

E' compito del Segretario quello di redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art. 16 - Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, con esclusione del Sindaco pro tempore o del suo delegato, del vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del progetto di rendiconto economico e finanziario, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo

ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta per iscritto, mediante lettera o email, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Sono ammesse le riunioni in audio e/o video conferenza, sempre che vengano rispettate le regole previste dall'articolo 11 per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 18 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea la quale provvederà alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma; i consiglieri così confermati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato mediante nuova elezione assembleare.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri componenti, con esclusione del Sindaco pro tempore o suo delegato, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.


In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo contabile dell'Associazione.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.



Luigi Rinicci
Andreas Stefan
Father

Il Collegio dei revisori rimane in carica tre anni ed è rieleggibile; esso nomina al proprio interno un Presidente.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione dal punto di vista contabile, e quindi la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro.

Art. 21 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è l'organo interno di garanzia, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Proviviri:

- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
- decidere in merito alle controversie, sollevate da uno o più soci, relative all'interpretazione delle disposizioni statutarie;
- svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l'Associazione, o fra gli organi di quest'ultima;

L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Proviviri decide *ex bono et aequo*, con dispensa da ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Proviviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata, non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Titolo IV Norme sul patrimonio

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività commerciali eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, ed esercitate in via meramente marginale.

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.



Luigi Finicco
Andreas Stefan
Alberto Fattig